Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)

del 4 ottobre 1993 (Stato 22 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991¹ sul diritto fondiario rurale (LDFR), *ordina*:

Sezione 1: Valore di reddito

Art. 1 Modo e periodo di calcolo

- ¹ È considerato valore di reddito il capitale il cui interesse (rendita), calcolato al tasso medio applicabile alle ipoteche di primo grado, corrisponde, nella media pluriennale, al reddito dell'azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.
- ² Per il calcolo della rendita, il reddito aziendale è di norma ripartito proporzionalmente tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.
- ³ Il valore di reddito è stabilito sulla base della media dei redditi del podere calcolati per gli anni 1993 a 2000 con un'aliquota di interesse medio del 6 per cento.

Art. 22

- ¹ Il Consiglio federale regola le modalità di stima negli allegati 1 (istruzioni per la stima del valore di reddito agricolo) e 2 (istruzioni per la stima del valore di reddito agricolo delle aziende di produzione dell'orticoltura)³.
- ² Le norme e le aliquote degli allegati 1 e 2 sono vincolanti per gli organi di stima.
- ³ La stima deve tenere conto dell'utilizzazione, dei diritti, degli oneri e delle servitù inerenti alle aziende e ai fondi agricoli.
- ⁴ Il risultato della stima va iscritto in un verbale.

RU 1993 2904

- ¹ RS 211.412.11
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5147).
- Gli allegati 1 e 2 non sono pubblicati nella RU. Essi possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

Sezione 1a:4 Calcolo dell'unità standard di manodopera

Art. 2a

- ¹ Per determinare la grandezza dell'impresa secondo le unità standard di manodopera (USM) si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sulla terminologia agricola.
- ² A completamento del capoverso 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e coefficienti:

a.	supplemento patate	0.045 USM/ha
b.	supplemento bacche, piante medicinali e aromatiche	0.300 USM/ha
c.	supplemento vigna con torchiatura in proprio	0.300 USM/ha
d.	supplemento coltura di alberi di Natale	0.045 USM/ha
e.	foresta di proprietà dell'azienda	0.012 USM/ha
f.	vacche da latte in un'azienda d'estivazione	0.015/carico normale
g.	animali da reddito in un'azienda d'estivazione	0.010/carico normale

³ Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere f e g custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda agricola è gestita a proprio rischio e pericolo.

Sezione 2: Menzione nel registro fondiario

Art. 3 Eccezioni all'obbligo di menzione

- ¹ Le menzioni previste dall'articolo 86 capoverso 1 lettera b LDFR possono essere tralasciate solo se è stata autorizzata l'utilizzazione non agricola dei fondi conformemente alla legge federale del 22 giugno 1979⁶ sulla pianificazione del territorio (LPT).
- ² I fondi che fanno parte di un'azienda accessoria non agricola ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LDFR sottostanno sempre all'obbligo di menzione.

⁴ Il supplemento per la trasformazione, in impianti già esistenti del primo stadio di lavorazione, di prodotti abituali nella regione è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.

⁵ Per l'attività nelle serre, il supplemento è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4539).

⁵ RS 910.91

⁶ RS 700

Art. 4 Cancellazione d'ufficio della menzione

- ¹ Le autorità che emanano piani d'utilizzazione conformemente alla legge federale del 22 giugno 1979⁷ sulla pianificazione del territorio ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni se queste diventano prive d'oggetto in seguito a una modifica definitiva del piano d'utilizzazione.
- ² Le autorità che accordano le autorizzazioni conformemente all'articolo 60 lettera a LDFR ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni per nuovi fondi se esse sono divenute prive d'oggetto.

Sezione 3: Coordinamento della procedura e rimedi giuridici8

Art. 4*a*⁹ Coordinamento della procedura

- ¹ Nella procedura di autorizzazione di eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento e nella procedura di emanazione di una rispettiva decisione di accertamento o di non applicabilità della LDFR l'autorità preposta a rilasciare le autorizzazioni secondo tale legge sottopone all'autorità cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori delle zone edificabili (art. 25 cpv. 2 LPT¹⁰), i documenti necessari per pronunciare una decisione, se su un fondo in questione esiste un edificio o un impianto e quest'ultimo si trova fuori della zona edificabile ai sensi del diritto in materia di pianificazione territoriale.
- ² L'autorità competente ad accordare l'autorizzazione in siffatti casi decide soltanto se è data una decisione in materia di pianificazione del territorio cresciuta in giudicato nella quale sia stata riconosciuta la legalità dell'utilizzazione del rispettivo edificio o impianto.
- ³ Non è necessario procedere al coordinamento delle procedure se è palese che:
 - a. non è possibile rilasciare un'autorizzazione di deroga secondo la LDFR; oppure
 - b. il fondo in questione deve rimanere assoggettato alla LDFR.

10 RS **700**

⁷ RS 700

Originariamente avanti l'art. 5. Nuovo testo giusta l'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).

Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS **700.1**).

Art. 5 Competenza dell'Ufficio federale di giustizia¹¹

¹ L'Ufficio federale di giustizia è legittimato a impugnare:

- a. le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 89 LDFR);
- le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza, mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di affitto (art. 51 della LF del 4 ott. 1985¹² sull'affitto agricolo, LAAgr).
- ² Le decisioni pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza devono essere notificate all'Ufficio federale di giustizia.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. l'ordinanza del 28 dicembre 1951¹³ concernente la stima dei poderi e dei fondi agricoli;
- l'ordinanza del 16 novembre 1945¹⁴ su lo sdebitamento di poderi agricoli;
- c. l'ordinanza del 16 novembre 1945¹⁵ intesa a prevenire l'indebitamento eccessivo dei beni immobili agricoli;
- d. gli articoli 37 a 44 del regolamento del 30 ottobre 1917¹⁶ concernente il pegno sul bestiame.

Art. 7 Modificazione del diritto previgente

1. Il regolamento del 22 febbraio 1910¹⁷ per il registro fondiario è modificato come segue:

Art. 71 cpv. 1

12 RS **221.213.2**

¹³ [RU **1951** 1329.**1979** 804.**1986** 975]

15 [CS **9** 145]

¹⁶ RS **211.423.1**

4

Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).

¹⁴ [CS 9 112; RU 1952 1152 art.1, 1962 1323 art. 54 cpv.1 n. 4]

¹⁷ RS 211.432.1. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

Art. 71 c

Abrogato

2. L'ordinanza dell'11 febbraio 1987¹⁸ concernente la determinazione dei fitti agricoli è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

...

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

¹⁸ RS 221.213.2 La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

Allegati¹⁹ 1 e 2²⁰ ²¹

L'allegato non è pubblicato nella RU. Esso può essere ordinato presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003
Rema

L'allegato non è pubblicato nella RU. Esso può essere ordinato presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003
Barna

²¹ Introdotto dal n. II dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5147).